

**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ASTI
SEZIONE CIVILE**

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Andrea Carena ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. r.g. *omissis*/ 2016 promossa da:

BANCA S.P.A.

APPELLANTE

Contro

CLIENTE

APPELLATA

CONCLUSIONI

Il Procuratore di BANCA S.P.A. ha concluso come da atto di appello.

Il Procuratore di parte appellata ha concluso come da foglio a parte depositato all'udienza del 25.3.2019.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con atto di citazione del depositato in data 7.3.2018 BANCA S.P.A. proponeva impugnazione avverso la sentenza resa dal Giudice di Pace di Asti in data 9-16/10/2017, n. 582/2017, svolgendo sette motivi di appello.

All'udienza del 5.9.2018 non si costituiva la parte appellata, e il giudice, dichiaratane la contumacia, fissava quindi udienza di precisazione delle conclusioni al 17.01.2019.

A tale udienza si costituiva in giudizio CLIENTE, eccependo l'inammissibilità dell'atto di appello, per violazione del disposto di cui all'art. 342 c.p.c., non essendo state indicate le specifiche parti della sentenza oggetto di impugnazione e le modifiche richieste al giudice del gravame, e contestando, comunque, anche nel merito la fondatezza dell'appello.

All'udienza del 21.3.2019 la causa è quindi stata trattenuta a decisione, con assegnazione alle parti dei termini di legge per il deposito e lo scambio degli scritti conclusivi.

In primo luogo, l'appello in oggetto deve ritenersi ammissibile.

Il rispetto dei requisiti minimi dell'atto di impugnazione, indicati dall'art. 342 c.p.c., attiene ad una valutazione che può e deve essere effettuata anche d'ufficio dal giudice, e, pertanto, al riguardo non rileva la tardività con la quale la parte convenuta ha effettuato la propria costituzione in giudizio.

Al riguardo, tuttavia, deve ritenersi che l'impugnazione proposta dall'odierna appellante soddisfi i requisiti di ammissibilità richiesti dalla legge, avendo la BANCA S.P.A. indicato

Sentenza, Tribunale di Asti, Giudice Andrea Carena, n. 607 del 27 giugno 2019

espressamente le censure mosse alla pronuncia oggetto di gravame, proponendo una propria, alternativa, ricostruzione giuridica dei fatti giudicati.

Al riguardo, occorre infatti fare richiamo al principio espresso dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione con la sentenza n. 27199 del 16/11/2017, secondo cui: *“gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, nella L. 7 agosto 2012, n. 134, vanno interpretati nel senso che l’impugnazione deve contenere una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice. Resta tuttavia escluso, in considerazione della permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata, che l’atto di appello debba rivestire particolari forme sacramentali o che debba contenere la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado”*.

Ciò premesso, e venendo ora al merito dell’impugnazione, si osserva come parte appellante, nei propri motivi di impugnazione, abbia in primo luogo censurato l’erroneità e la carenza di motivazione, nella parte in cui il giudice di prime cure non aveva accolto l’eccezione di carenza di legittimazione passiva della banca in relazione alle domande proposte da CLIENTE. In particolare, secondo la difesa appellante, il giudice di pace avrebbe dovuto riconoscere l’estraneità della banca, e quindi il suo difetto di legittimazione passiva, in relazione alle domande di restituzione del premio assicurativo e delle spese di intermediazione, trattandosi di costi sostenuti della CLIENTE in favore di oggetti terzi (la compagnia di assicurazione e l’intermediario finanziario).

Tale censura è parzialmente fondata.

In particolare, è fondata in relazione alla domanda di rimborso delle spese di assicurazione formulata da parte attrice. Pur essendo, infatti, pacifico che i costi di assicurazione debbono essere rimborsati in caso di estinzione anticipata del finanziamento, questo Tribunale ritiene del tutto condivisibile l’orientamento giurisprudenziale secondo cui *“l’unico soggetto passivamente legittimato in ordine alla richiesta di restituzione o rimborso del premio sia l’impresa assicuratrice e non l’ente erogatore del finanziamento”* (cfr. *ex pluribus*, Tribunale di Torino, n. 1354/16 del 9.3.2016).

Al riguardo, infatti, l’esistenza di un collegamento negoziale tra il contratto di finanziamento e il contratto assicurativo rileva unicamente sotto il profilo dell’insorgenza del diritto alla restituzione (nel senso che, estinguendosi anticipatamente il primo, viene meno parte del rischio assicurato e, quindi, della causa che sorregge il pagamento del premio nella misura determinata ad origine), ma non determina il sorgere di un obbligo restitutorio da parte di un soggetto diverso rispetto all’*accipiens*, che, oltre ad essere il soggetto che ha materialmente ricevuto il denaro, è anche il soggetto che beneficia dell’estinzione anticipata, non essendo più esposto al rischio della copertura assicurativa.

Del resto, nello stesso contratto di finanziamento, sottoscritto dalla sig.ra CLIENTE, era specificato, all’art. 2, che, in caso di estinzione anticipata, le spese di assicurazione *“dovranno essere rimborsate al cedente, da parte della Compagnia di Assicurazioni”*.

L’eccezione di legittimazione passiva risulta invece infondata per quanto riguarda i costi relativi all’attività di intermediazione.

L’intermediario, infatti, non solo non è stato parte del contratto di finanziamento, ma non risulta nemmeno menzionato nella clausola negoziale relativa all’estinzione anticipata, laddove è regolamentato il diritto alla restituzione dei costi sostenuti.

Ne consegue che l'obbligo di corrispondere il compenso per l'attività di mediazione è stato assunto dalla CLIENTE direttamente nei confronti dell'odierna appellante (la quale deve essersi poi obbligata, nei rapporti interni con l'intermediario, al pagamento della commissione), alla quale ha versato le relative somme, pattuendo espressamente, con la banca stessa, l'irripetibilità di tali somme in caso di estinzione anticipata.

Per tali ragioni, deve quindi ritenersi munita di legittimazione passiva la BANCA in relazione alla (sola) domanda di restituzione di tali voci di costo.

Venendo ora ad esaminare il merito della vicenda, e ritenendo opportuno esaminare congiuntamente i motivi di appello da 2 a 5, trattandosi di doglianze intimamente connesse, osserva il Tribunale come l'impugnazione risulti fondata.

Anche considerando applicabile l'invocato art. 125 *sexies* T.U.B., infatti, si osserva come tale norma preveda che: *"Il consumatore può rimborsare anticipatamente in qualsiasi momento, in tutto o in parte, l'importo dovuto al finanziatore. In tal caso il consumatore ha diritto a una riduzione del costo totale del credito, pari all'importo degli interessi e dei costi dovuti per la vita residua del contratto"*.

Le condizioni pattuite (e specificamente approvate per iscritto) all'art. 2 del contratto di finanziamento in oggetto risultano pertanto del tutto legittime e conformi alla legge, essendosi limitate le parti a concordare la restituzione dei costi di gestione non ancora maturati al momento della eventuale estinzione anticipata, e il trattenimento, in capo al finanziatore, dei costi sostenuti per l'attivazione del finanziamento.

Non appare quindi condivisibile quanto affermato dal Giudice di Pace nella sentenza impugnata, nella parte in cui sostiene che nel contratto in oggetto la banca non avrebbe rispettato l'obbligo di trasparenza, omettendo di distinguere in modo chiaro *"tra commissione c.d. up-front già corrisposte e godute dal cliente e commissioni c.d. recurring, non ancora godute e pertanto restituibili al cliente"*.

Esaminando le condizioni generali del contratto sottoscritto tra le parti, al predetto punto n. 2, che riguarda il caso di estinzione anticipata, vengono infatti evidenziati chiaramente da un lato quali sono i costi non rimborsabili in sede di estinzione anticipata, i cosiddetti costi up-front (essendo specificato che *"...resta espressamente convenuto che in caso di anticipata estinzione, gli importi di cui alle lettere A), B), D) e F) e le spese di gestione documentate dal prospetto economico non saranno rimborsabili"*, mentre *"gli importi indicati alle lettere C) ed E) saranno invece rimborsabili al cedente per la sola quota non maturata, mentre gli importi indicati alla lettera G) dovranno essere rimborsati al cedente, da parte della compagnia di assicurazione, secondo quanto previsto dalle condizioni generali di polizza"*, ed essendo ulteriormente dettagliate le relative voci di costo nel richiamato prospetto economico, in atti).

Conseguentemente, deve ritenersi che il giudice di pace abbia errato laddove ha accertato la nullità della clausola negoziale in oggetto.

La sentenza, sul punto, va pertanto riformata, sia con riferimento alla richiesta (e disposta) restituzione delle commissioni di attivazione e di intermediazione (essendo tali restituzioni validamente escluse dal contratto), sia con riferimento alla richiesta relativa alla restituzione di euro 514,00 per commissioni di gestione non maturate.

A tale ultimo riguardo, infatti, si osserva come, pur trattandosi di voce di costo per la quale vi era effettivamente diritto al rimborso, la Banca appellante risulta avere già a ciò provveduto,

Sentenza, Tribunale di Asti, Giudice Andrea Carena, n. 607 del 27 giugno 2019

stornando dal saldo di estinzione del finanziamento la somma di euro 752,00, pari ai costi non ancora sostenuti.

La difesa della sig.ra CLIENTE, infatti, non ha allegato e dimostrato che i costi di gestione sostenuti dalla controparte fino al momento dell'estinzione anticipata siano stati inferiori a quelli indicati, ma si è limitata a proporre un criterio induttivo (calcolato in base all'ammontare complessivo delle spese indicate nel contratto, divise per il numero di mensilità previste nel piano di ammortamento, sottratte le mensilità già corrisposte fino al momento dell'estinzione anticipata del finanziamento) che, a fronte della specifica allegazione avversaria, non può consentire di ritenere dimostrata l'esistenza del credito restitutorio fatto valere in giudizio dall'odierna appellata.

Per quanto riguarda, invece, la richiesta di restituzione delle spese assicurative, deve essere accertata e dichiarata, per le ragioni esposte in precedenza, la carenza di legittimazione passiva della banca convenuta in primo grado, e odierna appellante.

Alla luce di quanto ora esposto, l'appello proposto da BANCA S.P.A. deve pertanto trovare accoglimento.

Per quanto riguarda le spese di lite, considerata la particolare complessità del caso e l'oggettiva esistenza di contrasti interpretativi in relazione alle questioni proposte dalle parti, si ritiene sussistano giusti motivi per compensare integralmente tra le parti le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio.

La convenuta e i procuratori antistatari devono conseguentemente essere condannati alla restituzione, in favore della BANCA S.P.A., di tutte le somme ricevute in forza della provvisoria esecutorietà della riformata sentenza di primo grado.

P.Q.M.

Il Tribunale di Asti, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda o eccezione respinta, così provvede:

- in totale riforma della sentenza del Giudice di Pace di Asti del 9-16/10/2017, n. 582/2017, accerta e dichiara il difetto di legittimazione passiva della BANCA S.P.A. relativamente alla richiesta di condanna alla restituzione dei premi assicurativi;
- rigetta, nel merito, tutte le altre domande di condanna alla restituzione delle commissioni proposte da CLIENTE;
- compensa integralmente tra le parti le spese di entrambi i gradi del giudizio, con condanna della convenuta e dei procuratori antistatari alla restituzione, in favore della BANCA S.P.A., di tutte le somme ricevute in forza della provvisoria esecutorietà della riformata sentenza di primo grado.

Asti, 17.06.2019

Il Giudice
Dott. Andrea Carena

**Il presente provvedimento è stato modificato nell'aspetto grafico, con l'eliminazione di qualsivoglia riferimento a dati personali, nel rispetto della normativa sulla Privacy*